



Comune di San Vito sullo Ionio *(Provincia di Catanzaro)*

www.comune.sanvitosulloionio.cz.it

Tel. 0967 96087 – Fax 0967 96088

E-mail: ufficiotecnico@comune.sanvitosulloionio.cz.it



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI RELIQUATI Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. 3 del 18.05.2015

ART. 1

Il presente regolamento disciplina l'alienazione a terzi, ovvero la permuta con terzi di diritti reali sui RELIQUATI insistenti nel territorio comunale nella disponibilità del Comune di San Vito sullo Ionio.

ART. 2

Sono definiti RELIQUATI tutte le aree fino a mq. 500 conseguenti all'attuazione di Piani di Lottizzazione, approvati dal Consiglio comunale, o dall'esecuzione di Opere pubbliche, comunque rientranti nella disponibilità dell'Ente poste all'interno del territorio comunale che per la loro conformazione presentano una o più delle seguenti caratteristiche:

- per dimensione, collocazione e morfologia non risultano di alcuna pubblica utilità,
- abbiano perso la funzione originaria che ne aveva determinato la formazione,
- non siano produttive di utile economico e comportano oneri fiscali e/o costi di manutenzione,
- risultino abbandonati e non mantenuti.

ART. 3

Chiunque intenda acquisire diritti reali, ovvero permutare, RELIQUATI deve presentare specifica istanza al Comune, utilizzando, se predisposto, apposito modello elaborato dall'Ufficio Tecnico. L'istruttoria e la definizione della pratica è di competenza del settore Urbanistica che predispone le certificazioni relative alla natura dell'area e alla sua destinazione urbanistica ed altresì la categoria

necessaria alla sua puntuale identificazione.

L'Ufficio Tecnico, settore urbanistica, nei trenta giorni successivi alla ricezione dell'istanza, definirà la pratica corredandola di Nulla Osta alla positiva definizione della stessa, in quanto non contrastante con la completa funzionalità di opere o servizi pubblici o di pubblico interesse, e di una relazione contenente perizia di stima, ove necessaria e dopo aver verificato i valori con i parametri dell'Ufficio Tecnico Erariale.

ART. 4

L'area oggetto di alienazione/permuta di diritti reali dovrà essere, se necessario, preventivamente acquisita al patrimonio disponibile dell'Ente.

ART. 5

Le porzioni di RELIQUATI confinanti con più proprietà potranno essere frazionate e vendute ad ognuna delle proprietà prospicienti solo nel caso di vendita dell'intero RELIQUATO. A tale proposito, gli interessati dovranno inoltrare una richiesta di acquisto congiunta finalizzata all'acquisto dell'intero RELIQUATO.

ART. 6

Il prezzo della cessione dei diritti reali sul RELIQUATO viene determinato dall'Ufficio Tecnico con le modalità indicate nell'art. 3 del presente regolamento.

ART. 7

Nel caso di richiesta di permuta di RELIQUATI, l'istruttoria dovrà verificare che:

- la permuta interessi beni con caratteristiche identicamente omogenee;
- che la superficie dei beni da permutare sia pressoché uguale o a favore dell'ente,
- che sussista l'interesse pubblico alla permuta.

ART. 8

Viene concesso il diritto di prelazione/opzione ai proprietari di aree o d'immobili confinanti con il RELIQUATO. I soggetti, non interessati ad esercitare tale diritto/opzione, dovranno comunicare per iscritto tale volontà all'Ufficio Tecnico entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile dell'Ufficio medesimo relativa all'istanza di acquisto del RELIQUATO. La mancata risposta entro tale termine verrà intesa come rinuncia al diritto di prelazione/opzione.

ART. 9

Coloro i quali intendano acquistare un RELIQUATO devono presentare domanda scritta indirizzata al Sindaco allegando alla stessa idonea documentazione, tra cui planimetria generale in scala 1:2000 e 1:500 per l'individuazione dell'area che s'intende acquistare, una descrizione dello stato di consistenza corredato di rilievo fotografico e quant'altro occorre e richiesto dall'Ufficio tecnico per meglio definire la procedura, secondo le modalità di cui all'art. 3. Nei trenta giorni successivi alla data di protocollo della richiesta l'Ufficio Tecnico provvede ad informare il richiedente circa l'attribuibilità della qualifica di RELIQUATO al bene cui l'istanza si riferisce ed a definire la pratica depositando, presso la segreteria dell'Ente, motivata proposta di deliberazione corredata da apposita perizia di stima. Dopo l'acquisizione del parere favorevole della giunta comunale procederà all'atto di stipulazione dell'acquisizione o della permuta.

ART. 10

Prima della firma dell'atto di alienazione, su richiesta dell'Amministrazione, il futuro acquirente dovrà versare presso la tesoreria Comunale una somma pari al 20% del prezzo di cessione. Si procederà alla stipula ed alla sottoscrizione dell'atto di compravendita previo versamento dell'intero prezzo di cessione.

ART. 11

Di norma, entro i successivi 30 giorni dall'approvazione del frazionamento da parte degli uffici competenti, dovrà essere stipulato atto di compravendita. Eventuali proroghe potranno essere ammesse solo se necessarie all'approntamento dei documenti necessari alla stipula del rogito.

ART. 12

Con la domanda, di cui al precedente art. 9, il richiedente si impegna inoltre a provvedere a propria cura e spese alle pratiche catastali e notarili inerenti l'alienazione.

ART. 13

Il presente regolamento entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione all'Albo Pretorio on line e sarà pubblicato in via permanente sul sito comunale della Trasparenza Amministrativa.